



Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 2023¹,
decreta:

I

La legge federale del 21 giugno 1991² sulla sistemazione dei corsi d'acqua è modificata come segue:

Titolo

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua
(LSCA)

Ingresso

visto l'articolo 76 capoverso 3 della Costituzione federale³,

Titolo prima dell'articolo 1

Sezione 1: Scopo

Art. 1

La presente legge ha lo scopo di proteggere persone e beni materiali importanti dagli effetti dannosi delle acque sulla superficie terrestre, in particolare delle inondazioni, delle erosioni e delle alluvioni (protezione contro le piene).

Art. 3 **Provvedimenti**

¹ I Cantoni limitano l'entità e la probabilità di insorgenza di un danno causato da piene (rischio di piena) in primo luogo tramite la manutenzione delle acque secondo

¹

² RS 721.100

³ RS 101

l'articolo 4 lettera n della legge del 24 gennaio 1991⁴ sulla protezione delle acque e tramite misure di pianificazione del territorio.

² Non bastando tali provvedimenti, si adotteranno misure organizzative, tecniche e di ingegneria naturalistica atte a ridurre il rischio di piena.

³ Le misure devono essere pianificate in funzione del rischio e in modo integrale ed essere valutate globalmente, tenendo conto dell'interazione dei provvedimenti attuati negli altri settori.

Art. 4 Esigenze

¹ Le acque, le rive e le opere di protezione contro le piene vanno mantenute in modo da garantire la protezione ad un livello costante, in particolare riguardo alla capacità idraulica.

² Gli interventi sui corsi d'acqua devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 37 della legge del 24 gennaio 1991⁵ sulla protezione delle acque.

Art. 6 Indennità per studi di base e misure di protezione contro le piene

¹ Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per studi di base e misure necessarie per la protezione contro le piene a livello di pianificazione del territorio, organizzativo, tecnico o di ingegneria naturalistica.

² Essa accorda ai Cantoni le indennità singolarmente per progetti particolarmente onerosi.

³ Essa accorda indennità segnatamente per:

- a. studi di base quali analisi degli eventi, catasti, valutazioni dei pericoli, panoramiche dei rischi e pianificazioni globali;
- b. misure di pianificazione del territorio quali accertamenti per la limitazione del rischio e spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati;
- c. misure organizzative quali dispositivi di allarme, pianificazioni d'intervento e provvedimenti tecnici per gli interventi d'emergenza;
- d. misure di ingegneria naturalistica e tecniche quali manutenzione, ripristino, sostituzione e realizzazione di opere di protezione e impianti;
- e. misure di rimedio ai danni nelle aree di ritenzione in caso di evento e i mancati ricavi a causa delle perdite di stoccaggio in relazione all'abbassamento preventivo dei bacini di accumulazione artificiali.

⁴ Le spese sono computabili solo se effettivamente sostenute e strettamente necessarie per adempiere in modo adeguato il compito.

⁵ Il contributo per le spese computabili degli studi di base è del 50 per cento e quello riferito alle misure del 35 per cento.

⁴ RS 814.20

⁵ RS 814.20

⁶ Il contributo per le misure può essere incrementato:

- a. fino al 10 per cento per prestazioni supplementari;
- b. fino al 20 per cento qualora un Cantone debba adottare misure di protezione straordinarie e particolarmente onerose, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo.

Art. 7 Aiuti finanziari per la formazione continua, la ricerca e l'informazione

¹ Per promuovere procedure di esecuzione uniformi e un'efficace attuazione della gestione integrale dei rischi, la Confederazione può accordare aiuti finanziari per:

- a. la formazione continua di specialisti;
- b. progetti per lo studio e lo sviluppo di misure di protezione contro le piene;
- c. l'informazione al pubblico.

² Gli aiuti finanziari possono essere accordati a:

- a. istituti e associazioni per la formazione continua di specialisti;
- b. associazioni professionali e di categoria nazionali;
- c. Cantoni;
- d. enti di diritto pubblico;
- e. gestori di impianti.

³ Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 45 per cento delle spese computabili e si basano sull'interesse della Confederazione per l'adempimento dei compiti e sulle possibilità di finanziamento del destinatario.

⁴ Essi possono essere accordati anche in modo forfettario sulla base di una precedente stima dei costi.

Art. 8

Abrogato

Art. 9 Condizioni per la concessione dei contributi

¹ Le indennità ai sensi dell'articolo 6 sono accordate alle seguenti condizioni:

- a. i provvedimenti si basano su una pianificazione integrale;
- b. i provvedimenti adempiono le condizioni legali;
- c. i provvedimenti presentano un buon rapporto costi-benefici.

² Gli aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 7 sono accordati alle seguenti condizioni:

- a. le attività e i progetti sono di interesse nazionale;
- b. le attività e i progetti adempiono le condizioni legali;

- c. le attività e i progetti sono svolti in maniera professionale, orientati alla pratica e realizzati a costi contenuti.

³ Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni ed emana prescrizioni, segnatamente sull'ammontare dei contributi e sulle spese computabili.

Art. 11 cpv. 4

⁴ L'Ufficio federale dell'ambiente può organizzare corsi di formazione continua per specialisti.

Inserire prima del titolo della sezione 5

Art. 12a Informazione e consulenza

La Confederazione e i Cantoni provvedono all'informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico sugli studi di base e le misure di protezione contro le piene.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2. *Allegato*
(n. II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 24 gennaio 1991⁶ sulla protezione delle acque

Art. 4

Ai sensi della presente legge si intendono per:

- n. *manutenzione delle acque*: provvedimenti ricorrenti o necessari a seguito di eventi dannosi per preservare e ripristinare le funzioni naturali delle acque nonché per garantire la protezione contro le piene;

Art. 37 Interventi nelle acque superficiali

¹ Le acque superficiali possono essere arginate e corrette solo se:

- a. lo esige la protezione contro le piene (art. 3 cpv. 1 e 2 della legge federale del 21 giugno 1991⁷ sulla sistemazione dei corsi d'acqua);
- b. è necessario per rendere navigabile o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche;
- c. è necessario per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; oppure
- d. per migliorare ai sensi della presente legge acque superficiali già arginate o corrette.

² Gli interventi sui corsi d'acqua superficiali devono per quanto possibile rispettare o eventualmente ricostituire il tracciato naturale.

³ Le acque superficiali e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati e sottoposti a manutenzione in modo da:

- a. offrire un biotopo adeguato a una fauna e una flora variate;
- b. salvaguardare per quanto possibile l'interazione tra acque di superficie e acque sotterranee
- c. favorire la crescita di una vegetazione riparia stanziale.

⁴ Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe ai capoversi 2 e 3.

⁶ RS 814.20

⁷ RS 721.100

⁵ I capoversi 2 e 3 sono applicabili per analogia alla creazione di corpi idrici artificiali e al ripristino di opere di protezione esistenti, a seguito di eventi dannosi.

2. Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste⁸

Art. 19

Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla messa in sicurezza delle zone soggette a valanghe, scoscendimento di terreno, erosione o caduta di sassi, come pure alle opere forestali per la sistemazione dei torrenti. Le misure devono essere pianificate in funzione del rischio e in modo integrale, utilizzando per quanto possibile metodi rispettosi della natura.

Art. 36 Protezione da catastrofi naturali

¹ La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per gli studi di base e le misure necessarie per la protezione da catastrofi naturali a livello di pianificazione del territorio, organizzativo, tecnico o di ingegneria naturalistica.

² Le indennità sono accordate segnatamente per:

- a. l'elaborazione di basi quali analisi degli eventi, catasti, valutazione dei pericoli, panoramiche dei rischi e pianificazioni globali;
- b. misure di pianificazione del territorio quali accertamenti per la limitazione dei rischi e spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati;
- c. misure organizzative quali dispositivi di allarme, pianificazioni d'intervento e provvedimenti tecnici per gli interventi d'emergenza;
- d. misure biologiche quali la realizzazione di foreste con funzione protettiva nonché la cura di giovani popolamenti;
- e. misure tecniche quali la manutenzione, il ripristino, la sostituzione e la costruzione di opere e impianti protettivi;
- f. la sistemazione dei danni nelle aree di ritenzione in caso di evento.

³ In casi eccezionali, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.

⁴ L'ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo costituito da catastrofi naturali, nonché ai costi e all'efficacia dei provvedimenti.

⁸ RS 921.0

3. Legge federale del 22 marzo 1985⁹ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo

Art. 32 cpv. 1

¹ I contributi della Confederazione sono commisurati alle disposizioni della legge federale del 4 ottobre 1991¹⁰ sulle foreste e della legge federale del 21 giugno 1991¹¹ sulla sistemazione dei corsi d'acqua.

4. Legge federale del 1° luglio 1966¹² sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 22 cpv. 2

² Essa può autorizzare, per progetti che non possono essere realizzati altrove, la rimozione della vegetazione ripariale nei casi ammessi dalla legge federale del 21 giugno 1991¹³ sulla sistemazione dei corsi d'acqua o della legge federale del 24 gennaio 1991¹⁴ sulla protezione delle acque.

5. Legge federale del 22 dicembre 1916¹⁵ sull'utilizzazione delle forze idriche

Art. 17 cpv. 2

² L'autorità cantonale vigila affinché siano osservate le prescrizioni della Confederazione e dei Cantoni sulla protezione contro le piene e sulla polizia delle acque e che non siano lesi i diritti di utilizzazione esistenti.

Art. 21, rubrica, e cpv. 1

A. Vigilanza
delle autorità

I. Salvaguardia
della protezione
contro le piene e
della polizia
delle acque

¹ Gli impianti idraulici devono corrispondere alle prescrizioni della Confederazione e dei Cantoni sulla protezione contro le piene e sulla polizia delle acque.

⁹ RS Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

¹⁰ RS **921.0**

¹¹ RS **721.100**

¹² RS Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

¹³ RS **721.100**

¹⁴ RS **814.20**

¹⁵ RS **721.80**

*Art. 30*VII. Accesso alle
autorità

I possessori d'impianti idraulici e i rivieraschi hanno l'obbligo di concedere libero accesso alle autorità competenti cui è affidata la polizia delle acque e della navigazione, la sorveglianza della pesca, la protezione contro le piene nonché i lavori idrometrici.